

	STATUTO della Società "GEAT S.R.L."	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO	Allegato "B" al
	Art. 1 -Denominazione	Rep.n.109545/24040
	E' costituita ai sensi degli artt. 2462 e ss. C.C. e del D.	
	Lgs. 175/2016 una Società a Responsabilità Limitata finaliz-	
	zata ad operare secondo il modello "in house providing" come	
	previsto dalla vigente normativa nazionale e comunitaria sotto	
	la denominazione "GEAT S.R.L."	
	Art. 2 - Sede	
	La società ha sede in Riccione.	
	Possono essere istituite o soppresse, nei modi di legge, altre	
	sedi, rappresentanze, filiali, succursali, uffici, agenzie.	
	Art. 3 - Durata	
	La durata della Società è stabilita fino al 31 Dicembre 2100	
	(duemilacento) e può essere prorogata con deliberazione del-	
	l'Assemblea dei soci.	
	Art. 4 - Oggetto	
	Entro il limite generale costituito dall'obbligo di effettuare	
	oltre l'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato nello	
	svolgimento di compiti ad essa affidati dagli enti pubblici	
	soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite	
	di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa	
	permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di	
	efficienza sul complesso dell'attività principale della So-	

	cietà, "GEAT S.R.L." ha per oggetto esclusivo l'esercizio, in	
	favore degli Enti soci ovvero degli Enti affidanti che abbiano	
	sottoscritto con gli Enti soci la convenzione di cui all'art.	
	30 del T.U. n. 267/2000, dei servizi di interesse generale e	
	servizi di interesse economico generale per lo svolgimento di	
	attività sotto indicate:	
	1. produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la	
	realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti fun-	
	zionali ai servizi medesimi;	
	2. progettazione e realizzazione di opere pubbliche sulla base	
	di accordi di programma fra amministrazioni pubbliche;	
	3. realizzazione e gestione di opere pubbliche ovvero orga-	
	nizzazione e gestione di servizi d'interesse generale attra-	
	verso contratti di partenariato;	
	4. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o	
	agli Enti pubblici partecipanti;	
	5. servizi di committenza, ivi incluse le attività di commit-	
	tenza ausiliarie.	
	Nell'ambito di quanto sopra la Società può svolgere, a titolo	
	esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:	
	a) gli interventi di gestione, manutenzione, amministrazione,	
	conservazione e valorizzazione degli immobili e degli impianti	
	di proprietà pubblica o di uso pubblico anche attraverso la	
	compravendita di immobili;	
	b) gli interventi di riparazione, sostituzione, adeguamento ed	

	incremento della rete viaria pubblica, delle aree a verde	
	pubblico e delle strutture portuali pubbliche, con le relative	
	pertinenze;	
	c) la progettazione, realizzazione e cura dell'arredo urbano;	
	d) l'installazione, manutenzione e gestione degli impianti	
	pubblicitari;	
	e) l'installazione, manutenzione e gestione degli impianti di	
	riscaldamento, nonché degli impianti e dei sistemi per la	
	produzione, l'utilizzo e il recupero delle risorse energeti-	
	che;	
	f) la progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti	
	di illuminazione pubblica;	
	g) la progettazione, costruzione e manutenzione dei parcheggi	
	pubblici;	
	h) le operazioni a sostegno e complemento di quanto necessario	
	allo svolgimento di manifestazioni culturali, sportive, ri-	
	creative ed eventi in genere;	
	i) le attività di supporto tecnico e amministrativo funzionali	
	alla gestione dei beni pubblici, alla tutela del decoro ur-	
	bano, ivi compreso lo spazzamento urbano e la raccolta diffe-	
	renziata dei rifiuti, alla sicurezza dei cittadini;	
	j) le attività correlate all'accertamento e alla riscossione	
	delle entrate pubbliche;	
	k) le attività afferenti la custodia, manutenzione e gestione	
	dei cimiteri ivi compresi i servizi cimiteriali e necroscopici	

	ai cittadini, la concessione dei beni demaniali comunali per	
	le sepolture private, i servizi istituzionali correlati al-	
	l'evento del decesso;	
	l) i servizi di ristorazione nelle Scuole comunali;	
	m) i servizi di telecomunicazioni e/o informatici.	
	n) il servizio di pubblica illuminazione e servizi connessi e	
	complementari per le pubbliche amministrazioni, compreso	
	l'efficientamento e l'adeguamento degli impianti di illumina-	
	zione pubblica.	
	Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società può de-	
	tenere le partecipazioni in società ricevute in conferimento	
	esclusivamente dagli enti locali soci, dagli stessi costituite	
	o acquisite anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. 19/	
	08/2016 n.175 e che rispondano dei requisiti dell'art.4, commi	
	1 e 2, del medesimo compendio normativo.	
	La Società inoltre può:	
	- svolgere altre prestazioni connesse o complementari a quelle	
	sopraindicate e partecipare a procedure di gara o selettive	
	per l'affidamento di servizi compresi nell'oggetto sociale	
	indette da enti diversi dagli enti soci;	
	- stipulare contratti e compiere operazioni e negozi mobiliari	
	e immobiliari, finanziari, commerciali ed industriali di	
	qualsiasi genere e natura, per approvvigionarsi sui relativi	
	mercati delle materie prime e degli altri fattori produttivi,	
	materiali o immateriali, necessari alla migliore esecuzione	

	dei processi di propria pertinenza e alla più efficiente e	
	razionale gestione delle proprie risorse.	
	TITOLO II	
	CAPITALE SOCIALE - QUOTE SOCIALI - SOCI	
	Art. 5 - Capitale sociale	
	Il capitale sociale è di Euro 12.233.943 (dodicimilioniduecen-	
	totrentatremilanovecentoquarantatre), diviso in quote ai sensi	
	di legge.	
	Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della	
	Società, l'organo amministrativo può richiedere ai soci di	
	effettuare versamenti in conto capitale anche non in propor-	
	zione alle quote di partecipazione al capitale sociale.	
	Può altresì richiedere ai soci finanziamenti ad altro titolo	
	alle condizioni previste dalla legge.	
	Salvo diverse determinazioni, i finanziamenti in favore della	
	Società devono considerarsi infruttiferi.	
	In caso di aumento del capitale sociale si applicano le di-	
	sposizioni di legge. L'aumento oneroso del capitale potrà es-	
	sere sottoscritto mediante il conferimento di beni in natura,	
	secondo le modalità di cui all'art. 2465 del Codice Civile e	
	potrà essere effettuato mediante l'offerta di quote di nuova	
	emissione a soci o a terzi con esclusione del diritto di sot-	
	toscrizione ai sensi del primo comma dell'art. 2481bis del	
	Codice Civile.	
	Art. 6 - Partecipazione pubblica e garanzie del servizio	

	La Società é a totale capitale pubblico; il capitale sociale	
	della stessa dovrà essere detenuto solo da Comuni, Province,	
	Regioni o comunque da Enti Pubblici operanti a livello regio-	
	nale o locale ed è incedibile a soggetti privati.	
	Ai fini del presente statuto sono considerati Enti Pubblici	
	anche le società a totale partecipazione pubblica, il cui ca-	
	pitale sia incedibile per disposizione di legge o di statuto.	
	La Società opera in presenza di un rapporto di delegazione	
	inter-organica, ovvero secondo il modello del c.d. "in house	
	providing", e quindi gli Enti Pubblici soci procedono all'at-	
	tività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo nei	
	confronti della Società.	
	La Società è a sua volta dotata di strumenti di programmazione	
	e controllo e fornisce reporting periodici agli Enti Pubblici	
	soci.	
	Art. 7 - Quote sociali	
	I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale	
	alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.	
	É da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni	
	trasferimento di quote di partecipazione idoneo a far venir	
	meno la totale partecipazione pubblica al capitale sociale, ed	
	è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni tra-	
	sferimento di quote di partecipazione effettuato in violazione	
	della previsione di cui sopra.	
	In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di	

	parte di esse a titolo oneroso o gratuito è riservato agli	
	altri soci il diritto di prelazione. A tal fine il socio che	
	intende trasferire la propria partecipazione deve darne comu-	
	nicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata	
	con avviso di ricevimento, indicando il nominativo dell'even-	
	tuale acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni	
	dell'alienazione.	
	I soci potranno esercitare la prelazione, entro trenta giorni	
	dal ricevimento di detta comunicazione, a mezzo di raccoman-	
	data con ricevuta di ritorno inviata agli amministratori e al	
	socio alienante.	
	Nel caso di più concorrenti nell'esercizio del diritto di	
	prelazione, le quote da trasferire saranno ripartite in pro-	
	porzione alle quote di capitale sociale da ciascuno possedute.	
	Art. 8 - Recesso ed esclusione	
	Ciascun socio può esercitare il diritto di recesso, con la	
	richiesta di rimborso della propria partecipazione, nei casi	
	previsti dalla legge.	
	Il diritto di recesso può essere esercitato solamente per	
	l'intera partecipazione posseduta.	
	I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il	
	rimborso della propria partecipazione secondo le modalità	
	previste dall'art. 2473 C.C..	
	Il rimborso della partecipazione deve avvenire entro 180 (cen-	
	tottanta) giorni dalla data di comunicazione alla Società	

	della volontà di esercitare il diritto di recesso; esso può	
	avvenire anche mediante acquisto della partecipazione da parte	
	degli altri soci, proporzionalmente alle rispettive parteci-	
	pazioni, oppure da parte di un terzo concordemente individuato	
	dai soci medesimi.	
	Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando	
	riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente ridu-	
	cendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica	
	l'articolo 2482 del Codice Civile.	
	Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio	
	per giusta causa, se non quelle disposte dall'art. 2466 C.C..	
	TITOLO III	
	DECISIONI DEI SOCI E ASSEMBLEA	
	Art. 9 - Decisioni dei soci e Assemblea	
	Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante delibera-	
	zione assembleare assunte ai sensi dell'art. 2479-bis C.C. e	
	di quanto disposto dal presente statuto.	
	L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede so-	
	ciale.	
	L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti	
	soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e	
	delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti nei nu-	
	meri 4) e 5) del secondo comma dell'art.2479 C.C., con il voto	
	favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del ca-	
	pitale sociale.	

	Art. 10 - Avviso di convocazione	
	L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, mediante	
	avviso inviato ai soci, al rispettivo domicilio risultante dai	
	libri sociali, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi	
	altro mezzo che ne garantisca l'avvenuto ricevimento, almeno	
	otto giorni prima dell'assemblea.	
	L'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione,	
	nonché l'elenco della materie da trattare; nello stesso avviso	
	può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.	
	In mancanza di convocazione, l'assemblea è regolarmente co-	
	stituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato	
	l'intero capitale sociale e vi intervengano la maggioranza dei	
	componenti degli organi di amministrazione e di controllo.	
	In caso di impossibilità dell'organo amministrativo o di sua	
	inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio	
	sindacale, o anche da un socio.	
	Art. 11 - Intervento e voto	
	Hanno diritto di intervento all'assemblea i soci iscritti nel	
	libro dei soci.	
	Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua par-	
	tecipazione.	
	Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in	
	ordine al diritto di intervento al diritto di voto e alla re-	
	golarità delle deleghe.	
	Art. 12 - Presidenza e segreteria	

	Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Amministra-	
	tore Unico, l'assemblea è presieduta da questo, o, in sua as-	
	senza, da persona designata dagli intervenuti. Nel caso in cui	
	la Società sia amministrata da un consiglio di amministra-	
	zione, l'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio	
	di amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, se	
	nominato, ovvero da persona designata dagli intervenuti.	
	L'assemblea nomina un segretario, anche non socio. Le delibe-	
	razioni dell'assemblea risultano da processo verbale, firmato	
	dal presidente e dal segretario. Il verbale deve essere	
	iscritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci. Nei	
	casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga op-	
	portuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.	
	Art. 13 - Costituzione e deliberazioni	
	Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in	
	ordine alla regolare costituzione dell'Assemblea.	
	La direzione dei lavori assembleari, la verbalizzazione degli	
	interventi e la scelta del sistema di votazione competono al	
	presidente dell'assemblea.	
	Art. 14 - Compiti dell'assemblea	
	L'Assemblea delibera sulle materie previste per legge.	
	L'Assemblea, inoltre, delibera sulle seguenti materie:	
	a) approvazione del budget;	
	b) acquisizione e cessione di partecipazioni in Società ed	
	enti, non previsti nel budget;	

	c) compimento di operazioni di investimento o di finanziamento	
	passivo, di natura straordinaria, non previste nel budget, per	
	importi superiori ad Euro 100.000 (centomila);	
	d) vendita o affitto dell'azienda o di rami d'azienda;	
	e) acquisto, vendita o locazione di beni immobili.	
	TITOLO IV	
	AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'	
	Art. 15 - Organo Amministrativo	
	La Società è amministrata alternativamente:	
	a) da un Amministratore Unico;	
	b) da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da	
	cinque membri, nominati secondo modalità tali da garantire che	
	sia costituito per almeno un terzo dei suoi componenti dal	
	genere meno rappresentato.	
	L'organo amministrativo è nominato dall'Assemblea dei soci,	
	dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica.	
	Quando l'amministrazione della Società è affidata all'Ammini-	
	stratore Unico, questi riunisce in sè tutti i poteri, le at-	
	tribuzioni e le facoltà del Consiglio di Amministrazione, del	
	suo Presidente e dell'amministratore delegato, così come pre-	
	viste per legge e dal presente Statuto.	
	I soci determinano la forma dell'organo amministrativo.	
	L'elezione dell'organo amministrativo avviene a scrutinio pa-	

	lese.	
	In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, ai sensi	
	e per gli effetti dell'articolo 2449 del Codice Civile, i soci	
	di minoranza hanno diritto a nominare un consigliere; gli al-	
	tri consiglieri, compreso il Presidente, saranno nominati dal	
	Comune di Riccione.	
	L'amministrazione della Società è affidata a soggetti che non	
	siano Soci e gli amministratori non possono essere dipendenti	
	degli Enti soci.	
	Gli amministratori devono possedere requisiti di onorabilità,	
	professionalità e indipendenza ed essere scelti fra persone	
	che abbiano provata competenza professionale. Si applica la	
	disciplina in materia di incompatibilità ed inconferibilità.	
	Il consiglio provvede alla surrogazione provvisoria degli am-	
	ministratori venuti a mancare nel corso del mandato.	
	Quando per dimissioni o per altre cause viene a mancare la	
	maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si in-	
	tende decaduto e si deve convocare l'assemblea per le nuove	
	nomine.	
	Gli Amministratori nominati dal Comune di Riccione sono revo-	
	cabili e sostituibili in ogni momento dal Comune stesso.	
	Art. 16 - Compiti dell'organo amministrativo	
	L'organo amministrativo è investito dei poteri per l'ammini-	
	strazione ordinaria e straordinaria della Società e più se-	
	gnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene	

	opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo	
	sociale.	
	Gli atti di amministrazione riguardanti le seguenti materie	
	sono soggetti alla preventiva autorizzazione dell'assemblea	
	dei soci:	
	a) approvazione del budget;	
	b) acquisizione e cessione di partecipazioni in Società ed	
	enti, non previsti nel budget;	
	c) compimento di operazioni di investimento o di finanziamento	
	passivo, di natura straordinaria, non previste nel budget, per	
	importi superiori ad Euro 100.000 (centomila);	
	d) vendita o affitto dell'azienda o di rami d'azienda;	
	e) acquisto, vendita o locazione di beni immobili.	
	Ai fini del controllo analogo di cui agli artt. 22 e 23 del	
	presente Statuto, l'organo amministrativo relaziona seme-	
	stralmente all'Assemblea sullo stato di attuazione degli	
	obiettivi strategici nonché sull'andamento della gestione or-	
	dinaria e straordinaria della Società.	
	Art. 17 Convocazione del Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede	
	sociale o in video-conferenza, tutte le volte che il suo Pre-	
	sidente lo giudica necessario.	
	La convocazione è fatta per lettera, telegramma, fax, telex o	
	e-mail, indicanti l'ordine del giorno, spediti al domicilio di	
	ciascun amministratore, e di ciascun sindaco, almeno tre	

	giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di	
	urgenza in cui basta il preavviso pervenuto almeno un giorno	
	prima.	
	Art. 18 - Deliberazioni dell'organo amministrativo	
	Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con	
	la maggioranza assoluta degli amministratori in carica, e de-	
	libera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità,	
	sarà determinante il voto del Presidente.	
	Delle deliberazioni si fa constare mediante processo verbale	
	da trascriversi sul libro delle adunanze firmato dal Presi-	
	dente e dal Segretario.	
	Quando l'amministrazione della Società è affidata all'Ammini-	
	stratore Unico, le decisioni di quest'ultimo sono verbalizzate	
	e sottoscritte nel libro delle decisioni dell'Amministratore	
	Unico.	
	Art. 19 - Presidente - Amministratore Unico	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o l'ammini-	
	stratore unico, è il legale rappresentante della Società.	
	Il Presidente esercita le attribuzioni previste dalla legge e	
	dal presente statuto nonché tutte quelle delegategli dal Con-	
	siglio di Amministrazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie at-	
	tribuzioni solo al Presidente e non ad altri amministratori.	
	La carica di Vice Presidente è attribuita solo per la indivi-	
	duazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o	

		impedimento e non da luogo a compensi aggiuntivi.	
		Art. 20 - Direttore Generale	
		E' istituita, ai sensi dell'art. 2396 C.C. la figura del Di-	
		rettore Generale al quale competono:	
		1. la responsabilità e gli atti in materia di gestione del	
		personale;	
		2. la responsabilità e la sorveglianza in materia di appalti,	
		acquisti di beni e prodotti e fornitura di servizi;	
		3. sovrintendere alle attività tecniche, amministrative, com-	
		merciali e finanziarie della Società;	
		4. sottoporre all'organo amministrativo il progetto di budget,	
		il piano industriale, lo schema di bilancio di esercizio ed il	
		relativo controllo di gestione e reporting periodico.	
		TITOLO V	
		CONTROLLI	
		Art. 21 - Organo di controllo	
		La società può nominare alternativamente un Sindaco unico o un	
		Collegio sindacale, quale organo di controllo.	
		All'organo di controllo, ove nominato, anche monocratico, si	
		applicheranno le disposizioni sul Collegio sindacale previste	
		per le Società per azioni; si applicano in ogni caso le di-	
		sposizioni di cui all'art. 2477 del codice civile.	
		Nel caso di nomina di un Collegio Sindacale, lo stesso è com-	
		posto da un Presidente, da due membri effettivi e da due mem-	
		bri supplenti, scelti tra i revisori legali iscritti nell'ap-	

	posito registro.	
	L'organo di controllo dura in carica tre esercizi ed è rie-	
	leggibile.	
	Il collegio sindacale o, se nominato, il sindaco unico eser-	
	cita la revisione legale dei conti a norma dell'art. 2409 bis	
	del Codice Civile.	
	Art. 22 - Coordinamento dei Soci - Poteri di autorizzazione e	
	controllo ex art. 2468 comma 3 c.c.	
	Al fine di disciplinare la collaborazione tra i soci per l'e-	
	sercizio in comune sulla Società del c.d. controllo analogo a	
	quello esercitato sui propri servizi, i soci istituiscono il	
	Coordinamento dei soci (denominato per brevità anche Coordi-	
	namento), composto dai rappresentanti nominati dagli Enti	
	Pubblici soci.	
	Il Coordinamento è sede di informazione, consultazione, e di-	
	scussione tra i soci e di controllo dei soci sulla società,	
	circa l'andamento generale della stessa. A tale fine, il	
	Coordinamento effettua almeno due riunioni all'anno. Al Coor-	
	dinamento spetta la disamina preventiva delle deliberazioni di	
	competenza dell'Assemblea, con facoltà di esprimere pareri	
	preliminari sugli argomenti iscritti all'ordine dell'Assemblea	
	medesima. Il bilancio, i piani strategici, economici, patri-	
	moniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società,	
	gli atti di competenza dell'assemblea e gli atti di gestione	
	di cui all'art.14 secondo paragrafo del presente Statuto pos-	

	sono essere autorizzati dall'assemblea dei soci solo previo	
	parere del Coordinamento. Il Coordinamento verifica inoltre lo	
	stato di attuazione degli obiettivi e lo stato della qualità	
	del servizio risultanti dai bilanci e dai piani strategici,	
	economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo	
	della Società, così come approvati o autorizzati dall'assem-	
	blea dei soci, attuando in tal modo il controllo sull'attività	
	della Società, nonché dalle relazioni che l'organo ammini-	
	strativo trasmette all'assemblea. Per l'esercizio del potere	
	di controllo, il Coordinamento ha accesso a tutti gli atti	
	della Società. I soci si obbligano a non ampliare i poteri	
	dell'organo amministrativo se non previo parere del Coordina-	
	mento e comunque subordinando gli stessi ad un preventivo pa-	
	rere dell'Assemblea.	
	Il Coordinamento inoltre costituisce l'elemento catalizzatore	
	degli atti di indirizzo degli Enti soci sugli argomenti di	
	competenza dell'Assemblea.	
	Art. 23 Funzionamento del Coordinamento Soci	
	Il Coordinamento è convocato, in occasione della seduta d'in-	
	sedimento, dal socio che detiene la maggiore quota di capi-	
	tale della Società.	
	Il Coordinamento nomina, fra i propri componenti, un Presi-	
	dente. Il Coordinamento è convocato dal proprio Presidente,	
	presso la sede della Società o in altro luogo opportuno, prima	
	di ogni assemblea dei soci. L'avviso di convocazione deve es-	

	sere inviato almeno otto giorni prima di quello fissato per la	
	seduta.	
	Le deliberazioni sono assunte con spirito di leale collabora-	
	zione ricercando, ove ottenibile, l'unanimità dei consensi.	
	Laddove sia riscontrata l'impossibilità di raggiungere tale	
	unanimità, il Coordinamento delibera con il voto favorevole di	
	almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. In	
	ogni caso è necessario il parere favorevole dell'Ente socio	
	eventualmente interessato dalla decisione.	
	L'organizzazione e il funzionamento del Coordinamento, per	
	quanto non previsto nel presente articolo, sono demandati ad	
	apposito regolamento approvato in auto-amministrazione dal-	
	l'organismo medesimo.	
	TITOLO VI	
	COMPENSI E RIMBORSI SPESE	
	Art. 24 Compensi e rimborsi spese	
	All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese so-	
	stenute per ragioni d'ufficio.	
	Le indennità dovute ai componenti dell'organo amministrativo e	
	del Collegio Sindacale sono deliberate dall'Assemblea a norma	
	di legge.	
	Non possono essere corrisposti all'organo amministrativo get-	
	toni di presenza, e neppure premi di risultato o trattamenti	
	di fine mandato dopo la conclusione dell'attività.	
	TITOLO VII	

	BILANCIO ED UTILI	
	Art. 25 Esercizio sociale	
	Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno.	
	Art. 26 - Bilanci ed utili	
	L'organo amministrativo deve mettere a disposizione dei soci	
	il bilancio di esercizio corredato dalla sua relazione, dalla	
	nota integrativa, dal rendiconto finanziario e dalla relazione	
	dei sindaci nei tempi e modi di legge.	
	Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, sono de-	
	stinati:	
	- almeno il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino al	
	limite di legge;	
	- il residuo resta a disposizione dell'assemblea per dividendo	
	ai soci o per quelle destinazioni che determinerà.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento della SOCIETA' E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE	
	Art. 27 - Scioglimento della società	
	In caso di scioglimento della Società l'Assemblea provvede	
	alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e	
	fissando le modalità della liquidazione.	
	Art. 28 - Disposizioni integrative	
	Non potranno essere costituiti organi diversi rispetto a	
	quelli previsti dal presente Statuto o dalle norme generali in	
	materia di Società.	
	Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto si applica-	

[illegible]